

Spett. le Banca d'Italia
trasmesso a mezzo PEC
all'indirizzo: ram@pec.bancaditalia.it

Osservazioni al documento di consultazione “Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo”.

Il 31 luglio scorso è stato posto in pubblica consultazione il documento recante “Disposizione specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo”.

Le disposizioni danno attuazione all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849.

Si riportano di seguito le osservazioni del Credito Cooperativo, che tengono conto dei contributi dei rappresentanti delle Federazioni Locali delle Banche di Credito Cooperativo, delle Capogruppo dei costituendi Gruppi Bancari Cooperativi, nonché dei Centri Informatici.

Articolo 1

(Definizioni)

Art. 1, punto 5 “Cliente”

Il punto 5 definisce il “cliente” come il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari. La nota a fondo pagina, relativa alla definizione di “rapporto continuativo”, fa riferimento ai criteri per individuare il cliente in presenza di operazioni di cessioni di crediti. Si chiede di semplificare gli adempimenti modificando la nota a piè di pagina nei seguenti termini integrandola con il ripristino dell'esimente prevista dall'art. 3, comma 4, del previgente Provv. 3 aprile 2013 (AUI):

“Nelle operazioni di cessione dei crediti, i debitori ceduti non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie. Il debitore ceduto acquista la qualifica di cliente dell'intermediario cessionario se interviene un nuovo accordo tra l'intermediario cessionario e il debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento (salvo che quest'ultima non sia a titolo gratuito). L'acquisto e la cessione di crediti effettuati nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, non costituiscono rapporto continuativo”.

Tale richiesta di semplificazione è motivata dall'obiettivo di evitare che le attività di adeguata verifica della società cessionaria (qualora soggetto destinatario degli obblighi) con riferimento al debitore ceduto si riverberino sull'intermediario cedente in veste di terzo al quale chiedere i relativi dati e informazioni. Le

operazioni di cessione dei crediti concluse dalle banche e dagli intermediari finanziari presentano le medesime caratteristiche e peculiarità che sono state tenute in considerazione ai fini dell'esclusione dal novero dei "clienti" dei debitori ceduti nell'ambito delle operazioni di factoring (difficoltà nell'espletamento dell'adeguata verifica del debitore da parte del cessionario; mancanza di un rapporto "commerciale" tra ceduto e cessionario). Tale richiesta se accettata consentirebbe altresì di limitare l'applicazione del comma 2 dell'art. 2 del provvedimento in consultazione attenuando le problematiche interpretative ed applicative che detto comma 2 pone.

Art. 1, n. 7 "Dati identificativi"

Il punto 7 annovera tra i dati identificativi anche il codice fiscale, "ove assegnato". Con riferimento alla modifica disposta dall'art. 1, comma 45, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 si chiede di allineare gli attributi relativi al codice fiscale dell'allegato 1 con quelli dell'allegato 2 con l'indicazione di C (condizionato) per contemplare la casistica di soggetti non residenti per i quali non vige l'obbligo di assegnazione/attribuzione di un codice fiscale italiano per l'apertura e la chiusura di rapporti.

Articolo 4

(Modalità di utilizzo dei dati)

La disposizione fa riferimento all'ipotesi alternativa per gli intermediari di ricorrere ad apposite estrazioni dai sistemi di conservazione informatizzati eseguite in conformità con gli standard tecnici indicati all'allegato n. 1 (opzione a) o ad archivi standardizzati conformi all'allegato n. 2 (opzione b).

Si chiede a tal proposito di confermare e chiarire ulteriormente la discrezionalità dell'intermediario nella scelta delle due opzioni percorribili e la facoltà dello stesso di poter scegliere una delle due modalità previste per ogni sistema di conservazione informatizzato (art. 7, comma 6) tenendo conto della scelta operata dal Gruppo bancario di riferimento dell'intermediario (cfr. costituenti Gruppi bancari cooperativi).

Articolo 6

(Ulteriori dati ed informazioni)

In merito alla disposizione in commento, si sollecita un chiarimento in merito alla soglia delle operazioni occasionali, in quanto non in linea con quella prevista dal decreto antiriciclaggio con riferimento al regolamento europeo n. 847/2015 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. Si rinvia al riguardo all'art. 17, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 231/2007:

*"b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che **consista in un trasferimento di fondi, come***

definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro”.

Articolo 8

(Esenzioni)

Tale disposizione prevede l'esenzione degli obblighi di conservazione dei dati di cui agli articoli 4 e 6 del provvedimento in relazione ai rapporti e alle operazioni posti in essere con la tesoreria provinciale dello Stato o Banca d'Italia. Si auspica a tal proposito un ampliamento delle fattispecie di esenzione a tutti i rapporti e alle operazioni posti in essere con gli enti della pubblica amministrazione e comunque a tutte le categorie di soggetti menzionate all'art. 23, comma 2, lett. a) del d. lgs. 231/2007.

Allegato N. 1

A fronte di processi di trasformazione societarie o di variazioni di coordinate dei rapporti continuativi (ex. art. 15 e art. 14 del Provvedimento per la tenuta AUI abrogato dal D.Lgs 90/2017), il Provvedimento per la tenuta dell'AUI abrogato dal D.lgs 90/2017 prevedeva rispettivamente i) la chiusura del rapporto in capo all'intermediario cedente/oggetto di fusione e la contestuale riapertura dello stesso in capo all'intermediario cessionario/incorporante (ex. Art.15 “Vicende dell'archivio unico informatico nei processi di trasformazione”) e ii) la chiusura e riapertura del rapporto in capo allo stesso intermediario (ex. Art. 14 “Variazioni di dati e di coordinate”), con l'utilizzo, in ambo le fattispecie, di apposite registrazioni in AUI (i.e. tipo registrazione - attributo A 52 - valorizzato con codifiche da “33” a “47” escluso “38” a seconda che si tratti di rapporti continuativi, deleghe o legami).

Come previsto nel Provvedimento per la conservazione dei dati e delle informazioni attualmente in consultazione, nel caso di assolvimento da parte dell'Intermediario degli obblighi di messa a disposizione dei dati alla UIF e Banca d'Italia mediante apposite estrazioni informatizzate in conformità con gli schemi standard tecnici di cui all'Allegato 1, si chiede conferma per le estrazioni relative ai rapporti continuativi, delle seguenti modalità di valorizzazione dei campi informativi “Data apertura rapporto” e “Data chiusura rapporto” nei casi di variazione delle coordinate di riferimento del rapporto non caratterizzate da modifiche degli elementi identificativi oggettivi e soggettivi:

- Operazioni societarie straordinarie:
 - o L'intermediario cedente provvede a fornire evidenza della chiusura del rapporto valorizzando il campo “Data chiusura rapporto” con la data di efficacia dalla quale ha effetto l'operazione straordinaria secondo la propria codifica dei codici rapporto;
 - o L'intermediario cessionario provvede a fornire evidenza dell'apertura del rapporto valorizzando il campo “Data apertura rapporto” con la data di efficacia dalla quale ha effetto l'operazione straordinaria secondo la propria codifica dei codici rapporto;

- Variazioni di coordinate dovuti a motivazioni tecniche (migrazione rapporto ad altra filiale, cambio sistema informativo, criteri attribuzione dei codici rapporto):
 - o L'intermediario provvede a fornire evidenza della variazione delle coordinate valorizzando il campo "Data chiusura rapporto" associato alle coordinate oggetto di modifica con la data di migrazione del rapporto ad altra filiale, ovvero la data di rilascio in produzione del nuovo sistema informativo, ovvero la data di modifica nel sistema informativo dei criteri di attribuzione dei codici rapporto;
 - o L'intermediario provvede contemporaneamente a fornire evidenza delle nuove coordinate del rapporto valorizzando il campo "Data apertura rapporto" con la data di migrazione del rapporto ad altra filiale, ovvero la data di rilascio in produzione del nuovo sistema informativo, ovvero la data di modifica nel sistema informativo dei criteri di attribuzione dei codici rapporto.

Si evidenzia che tale impianto, qualora confermato, determinerebbe una non tempestiva identificazione massiva dei rapporti oggetto di operazioni societarie straordinarie o di variazione di coordinate e conseguente perdita della "storicità" rispetto all'adozione di Archivi Standardizzati conformi all'Allegato 2 che prevedono contrariamente specifiche codifiche di identificazione delle suddette fattispecie di variazioni coordinate.